PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA COLPITA DAL TERREMOTO DEI 19 E 25 OTTOBRE 1984 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 3

Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Il contributo per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, puo' essere concesso entro il limite massimo di 24 miliardi di lire, nelle seguenti misure:

a) per le opere murarie fino ad un massimo del 50% del danno riconosciuto;

h) per i macchinari e gli impianti fino ad un massimo del 75% del costo delle nuove attrezzature. I nuovi impianti e macchinari non devono comportare accrescimento della capacita' produttiva nell'azienda eccedente il quarto di quella precedente il sisma. In caso di delocalizzazione, dovuta a ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, il contributo puo' essere concesso fino alla concorrenza del 75% dell'investimento globale, in conformita' al criterio di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. La disposizione di cui al precedente comma 3 si applica anche nell'ipotesi di ricostruzione di stabilimenti integralmente distrutti ubicati nell'area del cratere. Per le delocalizzazioni volontarie il contributo e' commisurato al danno effettivamente subito nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale nei limiti delle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2. L'area di sedime, se di proprieta' dell'impresa, acquisita al patrimonio del comune per essere destinata ad usi pubblici.

Versione in vigore dal 30 novembre 1984, non più in vigore dal 30 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto dei 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-colpita/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it